



MANIFESTO DEGLI STUDI

Anno Accademico 2021-2022

(Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 18 gennaio 2021, n. 154/3)

**INDICE**

1. INTRODUZIONE	4
1.1. Finalità del Manifesto degli Studi	4
1.2. Strutture di riferimento	4
1.3. Ulteriore documentazione di riferimento	4
2. OFFERTA FORMATIVA	4
3. PERIODI, DATE, SCADENZE E ADEMPIMENTI	5
4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE	7
4.1. Requisiti di ammissione	7
4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari	7
4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello	7
4.1.3. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello	7
4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero	8
4.1.5. Competenze musicali	8
4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri	8
4.1.7. Incompatibilità per i corsi accademici di primo e di secondo livello	9
4.2. Esame di selezione	10
4.2.1. Accesso all'esame di selezione	10
4.2.2. Modalità di esame e graduatorie	10
4.3. Immatricolazione al primo anno	10
4.3.1. Domanda di immatricolazione	10
4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione	11
4.3.3. Domanda di ricognizione degli studi pregressi	11
5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	11
5.1. Domanda di rinnovo iscrizione	12
5.2. Documenti da allegare alla domanda di rinnovo iscrizione	12
6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	12
6.1. Criteri generali	12
6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni	13
6.3. Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale	13
6.4. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale	13
7. STUDENTI FUORI CORSO	13
8. ABBREVIAZIONE DEL CORSO DI STUDI	14
9. TRASFERIMENTI FRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE.....	14
9.1. Trasferimenti in entrata	14
9.1.1. Criteri generali	14
9.1.2. Domanda di valutazione	15
9.1.3. Domanda di trasferimento	15
9.1.4. Domanda di immatricolazione in seguito al trasferimento	15
9.2. Trasferimenti in uscita	15
9.2.1. Criteri generali	15
9.2.2. Rimborso di contributi e tasse	15
10. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RIATTIVAZIONE E RICONGIUNGIMENTO DELLA CARRIERA	15
10.1. Sospensione della carriera	15
10.1.1. Criteri generali	15
10.1.2. Domanda di sospensione della carriera	16
10.2. Interruzione della carriera	16
10.3. Domanda di interruzione della carriera	17
10.4. Riattivazione della carriera dopo la sospensione	17
10.5. Ricongiunzione della carriera dopo l'interruzione	17
11. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADENZA DAGLI STUDI	17



11.1. Rinuncia al proseguimento degli studi	17
11.2. Decadenza dagli studi	17
12. FREQUENZA DEI CORSI E PIANO DI STUDI	18
13. TASSE E CONTRIBUTI	18
13.1. Immatricolazione e frequenza	18
13.2. Scadenze per il pagamento di tasse e contributi	18
13.3. Composizione delle tasse e dei contributi	18
13.4. Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università	18
13.5. Rateazione e scadenze di pagamento	19
13.6. Esoneri da tasse e contributi accademici	19
13.7. Riduzioni dei contributi accademici	19
13.8. Tasse e contributi accademici	19
13.9. Studenti diplomandi	20
13.10. Conseguenze della condizione di morosità	20
13.11. Enti preposti ai controlli	21
14. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE	21
14.1. Borse di studio	21
14.2. Collaborazioni a tempo parziale	21



1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità del Manifesto degli Studi

Il Manifesto degli studi fornisce informazioni sui corsi di diploma accademico di primo e secondo livello attivi o attivabili presso il Conservatorio di Musica di Vicenza e sugli adempimenti formali e amministrativi cui sono tenuti gli studenti.

I corsi di diploma accademico di primo e secondo livello si fondano sui seguenti presupposti:

- una preparazione musicale idonea e il possesso di un titolo di studio;
- il superamento dell'esame di selezione;
- il pagamento delle tasse e contributi obbligatori;
- la durata normale di tre anni accademici per i corsi di primo livello e di due anni accademici per i corsi di secondo livello;
- la frequenza delle attività formative nella misura minima dell'80% per ciascun insegnamento curricolare;
- la partecipazione alle attività produttive del Conservatorio;
- il superamento degli esami o di altre forme di valutazione;
- l'acquisizione di 180 crediti formativi accademici per i corsi di primo livello e di 120 crediti formativi accademici per i corsi di secondo livello;
- il superamento della prova finale;
- il rilascio del diploma accademico.

Altre evenienze che possono verificarsi nella carriera di uno studente, contemplate dal Manifesto degli studi, sono:

- l'assunzione della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;
- l'assunzione della qualifica di studente fuori corso;
- l'abbreviazione degli studi;
- il trasferimento a/da un'altra istituzione;
- la sospensione e la riattivazione della carriera;
- l'interruzione e il ricongiungimento della carriera;
- la rinuncia al proseguimento degli studi;
- la decadenza dagli studi.

1.2. Strutture di riferimento

Nell'espletamento delle pratiche descritte di seguito, coloro che sono interessati a frequentare o già frequentano un corso di diploma accademico presso il Conservatorio di Vicenza saranno assistiti dalla Segreteria degli studenti (SdS) e dal/dalla Tutor.

1.3. Ulteriore documentazione di riferimento

Le attività formative del Conservatorio di Vicenza sono regolate dal Regolamento didattico e dal Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti (RRCD). Tali documenti sono consultabili nel sito <https://www.consvi.it/studenti/site/it/regolamenti/>

I cittadini stranieri possono inoltre trovare informazioni utili nel sito www.studiare-in-italia.it.

Per quanto riguarda i servizi resi dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, si faccia riferimento al sito www.esu.pd.it.

2. OFFERTA FORMATIVA

I Corsi per i quali risultano esserci posti disponibili sono elencati all'indirizzo



<https://siavi.conservatoriodimusica.it/corsi/lista> selezionando "Domanda di selezione 2021/2022": la funzione è attiva nei periodi di apertura delle domande di selezione. Per i posti riservati agli studenti di nazionalità extra-UE, si rinvia al sito www.studiare-in-italia.it.

3. PERIODI, DATE, SCADENZE E ADEMPIMENTI

SCADENZE / ADEMPIMENTI CORSI ACCADEMICI	
SELEZIONI / AUDIZIONI A.A. 2021/2022	
per immatricolazioni / trasferimento al Conservatorio di Vicenza	
SESSIONE ESTIVA	
15 marzo - 20 aprile 2021	DOMANDA di AMMISSIONE all'esame di selezione / audizione A.A. 2021/2022
28 aprile 2021	Pubblicazione CALENDARI per esami di selezione / audizione A.A. 2021/2022
4-6 maggio 2021	Prova di conoscenza della lingua italiana per studenti stranieri (on line)
13 – 29 maggio 2021	ESAMI di selezione / audizione A.A. 2021/2022
14 giugno 2021	Pubblicazione delle GRADUATORIE di ammissione A.A. 2021/2022
14 - 30 giugno 2021	DOMANDA di IMMATRICOLAZIONE A.A. 2021/2022 e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici
18 ottobre 2021	INIZIO ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Entro 15 dicembre 2021	DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE
Entro 15 marzo 2022	VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A. 2021/2022
Entro 15 maggio 2022	VERSAMENTO dell'eventuale terza rata del contributo accademico A.A. 2021/2022
SESSIONE AUTUNNALE	
Sessione suppletiva prevista solo per gli strumenti per i quali vi sia ancora disponibilità di posti.	
6 luglio - 22 agosto 2021	DOMANDA di AMMISSIONE all'esame di selezione/audizione A.A. 2021/2022
3 settembre 2021	Pubblicazione CALENDARI per esami di selezione/audizione A.A. 2021/2022
9-11 settembre 2021	Prova di conoscenza della lingua italiana per studenti stranieri (on line)
16-24 settembre 2021	ESAMI di selezione / audizione A.A. 2021/2022
27 settembre 2021	Pubblicazione delle GRADUATORIE di ammissione A.A. 2021/2022
27 settembre – 4 ottobre 2021	DOMANDA di IMMATRICOLAZIONE A.A. 2021/2022 e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici
18 ottobre 2021	INIZIO ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Entro 15 dicembre 2021	DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE
Entro 15 marzo 2022	VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A. 2021/2022
Entro 15 maggio 2022	VERSAMENTO dell'eventuale terza rata del contributo accademico A.A. 2021/2022



RINNOVO ISCRIZIONI / Interruzione degli studi A.A. 2021/2022

6 luglio - 22 agosto 2021	DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE A.A. 2021/2022 e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici <i>(per gli anni successivi al primo e gli studenti fuori corso)</i>
6 luglio - 22 agosto 2021	DOMANDA di INTERRUZIONE DEGLI STUDI A.A. 2020/2021
18 ottobre 2021	INIZIO ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Entro 15 dicembre 2021	DOMANDA di qualifica di studente impegnato a TEMPO PARZIALE
Entro 28 febbraio 2022	DOMANDA di RINNOVO ISCRIZIONE A.A. 2021/2022 e versamento prima (o unica) rata delle tasse e dei contributi accademici <i>(solo gli studenti che, pur avendo presentato domanda di diploma finale per la sessione invernale, non sostengono o superano l'esame finale)</i>
Entro 15 marzo 2022	VERSAMENTO della seconda rata del contributo accademico A.A. 2021/2022
Entro 15 maggio 2022	VERSAMENTO dell'eventuale terza rata del contributo accademico A.A. 2021/2022

ESAMI DI DIPLOMA FINALE A.A. 2020/2021

SESSIONE ESTIVA

Entro 31 marzo 2021	DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente preparatore e, se previsto, titolo o argomento della tesi e docente relatore.
29 maggio 2021	Pubblicazione CALENDARI esami
11 giugno 2021	Termine ultimo per acquisizione CFA
1 - 15 luglio 2021	ESAMI di DIPLOMA FINALE

SESSIONE AUTUNNALE

Entro 30 giugno 2021	DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente preparatore e, se previsto, titolo o argomento della tesi e docente relatore.
10 settembre 2021	Termine ultimo per acquisizione CFA
11 settembre 2021	Pubblicazione CALENDARI esami
1 - 13 ottobre 2021	ESAMI di DIPLOMA FINALE

SESSIONE INVERNALE

Entro 30 novembre 2021	DOMANDA di DIPLOMA FINALE con indicazione del docente preparatore e, se previsto, titolo o argomento della tesi e docente relatore.
12 gennaio 2022	Termine ultimo per acquisizione CFA
24 gennaio 2022	Pubblicazione CALENDARI esami
14 - 19 febbraio 2022	ESAMI di DIPLOMA FINALE



4. AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE

4.1. Requisiti di ammissione

4.1.1. Cittadini comunitari e non comunitari

Ai fini dell'ammissione agli studi sono equiparati ai cittadini comunitari coloro che provengono dai seguenti paesi:

- Città del Vaticano;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;

nonché:

- i rifugiati politici;
- il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali con sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede – e i relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;
- i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

I cittadini stranieri, in particolare non comunitari residenti all'estero, sono pregati di fare riferimento al sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri

4.1.2. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di primo livello

Per essere ammessi a un corso di diploma accademico di primo livello è necessario possedere all'atto dell'immatricolazione un diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.

È consentita l'ammissione di candidati che denotino qualità artistiche particolarmente spiccate accertate dalla commissione, ancorché privi del diploma di scuola secondaria superiore che tuttavia dovrà essere conseguito prima di sostenere la prova finale di diploma accademico.

Gli studenti che non possiedono le certificazioni relative alle discipline previste nel ciclo di formazione propedeutico potranno essere ammessi con attribuzione di debiti formativi da assolvere prima di sostenere esami relativi alla disciplina di riferimento presente nei corsi accademici. Si rinvia al Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti per ulteriori informazioni.

4.1.3. Titoli di studio per l'accesso ai corsi accademici di secondo livello

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello è necessario possedere all'atto dell'immatricolazione uno dei titoli elencati di seguito:

- un diploma di conservatorio dell'ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente);
- un diploma accademico di primo livello;
- un titolo accademico di primo livello conseguito all'estero;
- una laurea dell'ordinamento previgente;
- una laurea triennale;
- una laurea conseguita all'estero.



È ammessa l'immatricolazione con riserva per gli studenti che all'atto dell'immatricolazione non siano ancora in possesso di uno dei titoli richiesti ma che lo conseguano entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente a quello di immatricolazione.

Gli studenti che non accedono con il corrispondente titolo accademico di primo livello conseguito presso il Conservatorio di Vicenza potranno essere ammessi con attribuzione di debiti formativi da assolvere prima di sostenere esami relativi alla disciplina di riferimento presente nei corsi accademici. Si rinvia al Regolamento Riconoscimento Crediti e Debiti per ulteriori informazioni.

4.1.4. Titoli di studio conseguiti all'estero

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è regolato dalla normativa di legge in vigore, della quale si può prendere visione nel sito www.studiare-in-italia.it.

Per i cittadini stranieri è necessario che il titolo di studio secondario risponda ai requisiti essenziali indicati di seguito:

- deve essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza (per ufficiali s'intendono le scuole che le competenti autorità del sistema educativo di riferimento presentano come proprie, statali o non statali, ma legalmente riconosciute dallo stato o accreditate dall'autorità competente di quel paese);
- deve essere valido per l'iscrizione all'università nel sistema educativo di riferimento (quello secondo le cui norme esso è stato rilasciato);
- deve essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva dalla scuola elementare sino alla fine della scuola secondaria (nel calcolo della scolarità non bisogna tenere conto degli anni scolastici eventualmente ripetuti, ma, se previsto dal sistema educativo di riferimento, va considerato l'anno pre-scolare, a condizione che esso costituisca parte integrante del curriculum, a frequenza obbligatoria, e che il relativo programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura nella lingua materna, e i primi elementi del calcolo aritmetico);
- deve dare accesso, nel sistema educativo di riferimento, ad un corso di studio analogo a quello al quale s'intende iscriversi in Italia.

4.1.5. Competenze musicali

Per essere ammessi a frequentare un corso accademico di primo o secondo livello è richiesta un'adeguata preparazione in campo musicale e, più in particolare, nell'indirizzo al quale è intitolato il corso di diploma prescelto. Tale preparazione sarà accertata attraverso l'esame di selezione (vedi § 4.2 e, per i programmi, <https://siavi.conservatoriodimusica.it/corsi/lista> selezionando il corso desiderato).

4.1.6. Competenze linguistiche per i cittadini stranieri

La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per tutti gli studenti stranieri e dovrà essere sostenuta prima dell'esame di strumento/canto. Il candidato che non supera la prova di italiano non sarà ammesso alla prova selettiva di strumento/canto.

La prova di lingua italiana potrà svolgersi in forma scritta (articolata in due parti: una generale e una di lessico musicale) oppure in modalità a distanza (on line, con sola prova orale).



Sono esonerati dalla prova generale di lingua:

- gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'Allegato 2 disponibile in <https://www.studiare-in-italia.it/studenti/stranieri/moduli/2020/allegato2.pdf>;
- i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999);
- gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado pari o superiore al livello C1 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri") e l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti.

Per essere esonerati dalla prova generale la certificazione dev'essere allegata contestualmente alla domanda di selezione.

4.1.7. Incompatibilità per i corsi accademici di primo e di secondo livello¹

Gli studenti iscritti ad un qualsiasi corso universitario o di accademia fondato sul sistema di accumulo dei crediti formativi possono frequentare un corso di diploma accademico solo acquisendo, presso il Conservatorio di Vicenza oppure presso l'altro istituto, la qualifica di studente

¹ La possibilità della doppia iscrizione tra Conservatorio e Università è disciplinata dalla Legge 30 dicembre 2012, n. 240, art. 29 comma 21 e dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.
4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Art. 2

Le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna Istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

1. le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;
2. il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;
- c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;
- d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.



impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (vedi § 6), cumulando un massimo di 90 crediti per anno accademico.

Non è consentito frequentare contemporaneamente più di un corso di diploma accademico di primo o secondo livello.

Resta fermo il divieto di iscrizione a due Conservatori; la violazione di tale norma comporta la decadenza dalla matricola acquisita presso il Conservatorio di Vicenza.

In merito alla doppia immatricolazione si veda anche quanto esposto al § 10.1.

4.2. Esame di selezione

4.2.1. Accesso all'esame di selezione

L'accesso all'esame di selezione per i corsi di primo e secondo livello è soggetto:

- alla presentazione della domanda di ammissione all'esame di selezione, per la quale ci si atterrà alle scadenze indicate nel §3;
- al versamento unico di € 66,04 tramite la nuova modalità MyPay (strumento di pagamento elettronico abilitato anche alle carte di credito)
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=CM AP_024&codTipo=ISCRIZIONE_CORSI comprensivo di:
 - taxa governativa esame di selezione di € 6,04, non restituibile (i candidati stranieri sono esonerati dal versamento di tale taxa);
 - contributo accademico di €60,00, non restituibile
- Per gli studenti stranieri, è obbligatorio allegare la dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (per ulteriori informazioni ci si riferisca al sito www.studiare-in-italia.it)

Il periodo di presentazione della domanda di ammissione all'esame di selezione è indicato al § 3, come pure l'eventuale sessione suppletiva autunnale per gli strumenti per i quali vi sia ancora disponibilità di posti.

La domanda presentata è valida solo per la sessione richiesta. Lo studente non idoneo nella sessione estiva può ripresentare domanda per la sessione autunnale in caso di disponibilità di posti.

4.2.2. Modalità di esame e graduatorie

Tutti i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello del Conservatorio di Vicenza sono a numero programmato: l'ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di selezione che valuta le conoscenze e le capacità esecutive dei candidati. A seguito dell'esame di selezione, sarà stilata una graduatoria di merito per l'ammissione agli studi nel limite dei posti disponibili.

Anche in caso di superamento dell'esame di selezione, è possibile che siano attribuiti dei debiti nella misura e tipologia indicata nel Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti nel sito <http://consvi.it/regolamenti/regolamentoriconoscimentocrediti.pdf>.

4.3. Immatricolazione al primo anno

4.3.1. Domanda di immatricolazione

I candidati che, nella graduatoria stilata in seguito all'esame di selezione, occupino una posizione utile all'ammissione agli studi possono presentare la domanda di immatricolazione attenendosi scrupolosamente alle procedure indicate nel sito www.consvi.it.

Il periodo di presentazione della domanda di immatricolazione è indicato al § 3. Decorso il termine indicato, lo studente perde diritto alla posizione acquisita in graduatoria: il suo posto viene reso



disponibile per la sessione di selezione autunnale e potrà essere immatricolato, solo nel caso in cui vi siano ulteriori posti disponibili, in coda agli idonei della sessione autunnale.

4.3.2. Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati i seguenti documenti, da caricare in formato elettronico al momento dell'immatricolazione:

a) **titolo di studio di accesso** (vedi §§ 4.1.2 e 4.1.3)

- *per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano*: è sufficiente l'autocertificazione resa nella domanda di immatricolazione;
- *per gli studenti in possesso di titolo di studio estero*: il titolo di studio originale deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (per ulteriori informazioni ci si riferisca al sito www.studiare-in-italia.it);

b) **un documento di identità in corso di validità**;

c) *per i cittadini non comunitari residenti all'estero*: **la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla **copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici** rilasciato dalla Questura, oppure **la copia del permesso di soggiorno in corso di validità**;

d) *per i laureati o diplomati presso università e istituzioni AFAM italiane che si immatricolano per il conseguimento di un ulteriore titolo accademico*: **l'autocertificazione** con l'indicazione del titolo conseguito, degli esami sostenuti e del titolo della tesi discussa, utilizzando la modulistica allegata alla domanda di immatricolazione;

e) l'eventuale **richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale** (vedi § 6);

f) l'eventuale **Dichiarazione ISEE per l'Università (ISEEU)** ai fini della determinazione della fascia di contribuzione;

g) **l'attestazione del versamento delle tasse e contributi indicati nella sezione "Tasse e contributi accademici"** del presente Manifesto degli Studi nella quale sono riportate anche le condizioni per fruire delle riduzioni o esenzioni dal pagamento.

4.3.3. Domanda di ricognizione degli studi pregressi

È facoltà dello studente chiedere una ricognizione degli studi e delle attività pregresse al fine di conoscere quali attività precedentemente svolte possano dare luogo a dei riconoscimenti di crediti utili al conseguimento del titolo di studio. Tale ricognizione è esercitabile a domanda dello studente, a titolo oneroso se chiesta prima dell'immatricolazione, a titolo gratuito se chiesta all'atto dell'immatricolazione allegando la documentazione necessaria oppure nuovamente a titolo oneroso se richiesta oltre 15 giorni dalla data di immatricolazione. Nei casi in cui sia a titolo oneroso, lo studente dovrà versare la tassa prevista. Si rinvia al Regolamento di Riconoscimento Crediti e Debiti nel sito <http://consvi.it/regolamenti/regolamentoriconoscimentocrediti.pdf> per le norme che disciplinano le procedure di ricognizione, di riconoscimento crediti e di attribuzione di debiti formativi.

5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO



5.1. Domanda di rinnovo iscrizione

Gli studenti in corso o fuori corso devono rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2021/2022 entro i termini indicati al § 3, attenendosi scrupolosamente alle procedure on line disponibile nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Non sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione:

- gli studenti che presentino annualmente la domanda di sospensione o l'interruzione della carriera (vedi § 10).
- gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che nell'anno accademico corrente abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e intendano sostenere la prova finale entro la terza sessione (febbraio-marzo 2022);

Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la terza sessione, gli studenti diplomandi saranno tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'anno accademico 2021/2022 e a versare le tasse e i contributi previsti entro il 28 febbraio 2022.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

Il periodo di presentazione della domanda di iscrizione è indicato al § 3. Il mancato rispetto dei termini colloca lo studente in "interruzione degli studi di fatto" dopo il 10 ottobre 2021.

5.2. Documenti da allegare alla domanda di rinnovo iscrizione

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, da caricare in formato elettronico al momento del rinnovo iscrizione:

- a) l'eventuale **richiesta della qualifica di studente impegnato a tempo parziale** (vedi § 6);
- b) *per i cittadini non comunitari residenti all'estero*: **la copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla **copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici** rilasciato dalla Questura, oppure **la copia del permesso di soggiorno in corso di validità**;
- c) l'eventuale **Dichiarazione ISEE per l'Università (ISEEU)** ai fini della determinazione della fascia di contribuzione;
- d) **l'attestazione del versamento delle tasse e contributi indicati nella sezione "Tasse e contributi accademici"** del presente Manifesto degli Studi nella quale sono riportate anche le condizioni per fruire delle riduzioni o esenzioni dal pagamento.

6. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

6.1. Criteri generali

Entro i termini indicati al § 3, lo studente può presentare la domanda per ottenere la qualifica di "studente a tempo parziale" nelle attività didattiche per l'anno accademico di riferimento.

Lo studente impegnato a tempo parziale si impegna ad acquisire entro il 10 agosto di ciascun anno un massimo di 42 crediti formativi accademici per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello stato di studente in corso e le agevolazioni economiche previste.

Può chiedere la qualifica di "studente a tempo parziale" ogni studente immatricolato o iscritto agli anni normali del corso di diploma di primo o secondo livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal Regolamento didattico del Conservatorio di Vicenza.



La condizione di "studente a tempo parziale" consente l'acquisizione dei crediti in due annualità; tuttavia, l'assolvimento della frequenza degli insegnamenti scelti e suddivisi fra le annualità parziali, deve essere conclusa entro la stessa annualità, ad eccezione della disciplina che dà la denominazione al corso (caratterizzante) e che è fruibile al 50%.

I crediti formativi accademici acquisiti all'atto del superamento dei relativi esami di profitto o di riconoscimento saranno computati alla data di verbalizzazione.

La domanda per ottenere la qualifica di "studente a tempo parziale" può essere avanzata contestualmente all'immatricolazione/rinnovo iscrizione oppure, se prodotta successivamente (ma entro i termini indicati al § 3), deve essere presentata servendosi dell'apposito modulo disponibile nel sito www.consvi.it e caricata nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Lo studente impegnato a tempo parziale:

- deve versare ogni anno per intero la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (vedi § 12.1.6);
- deve versare, per ciascun anno nel quale gode della qualifica, il contributo accademico ridotto come indicato nella sezione "Tasse e contributi accademici".
- gode delle medesime esenzioni previste per gli studenti impegnati a tempo pieno.

6.2. Ripetibilità della domanda e limitazioni

La qualifica di "studente a tempo parziale" ha la durata dell'anno accademico nel quale la si richiede e del successivo anno accademico addizionale.

La qualifica di "studente a tempo parziale" può essere ottenuta anche in ulteriori anni accademici, ripresentando la relativa domanda, prolungando la durata degli studi fino al doppio della durata normale prevista per i corsi di primo e di secondo livello.

6.3. Perdita della qualifica di studente impegnato a tempo parziale

Lo studente che negli anni accademici nei quali assume la qualifica di "studente a tempo parziale" acquisisca più di 42 crediti formativi accademici perde tale qualifica ed è tenuto a corrispondere le quote dei contributi accademici per le quali aveva goduto delle agevolazioni, maggiorate delle more e interessi per ritardato pagamento.

6.4. Rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo parziale

La domanda per la rinuncia della qualifica di "studente a tempo parziale" può essere presentata entro il primo anno dell'annualità di riferimento servendosi dell'apposito modulo disponibile nel sito www.consvi.it e caricato nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Lo studente sarà tenuto a corrispondere la quota dei contributi accademici per la quale aveva goduto dell'esenzione, maggiorata delle more e interessi per ritardato pagamento, relativamente all'anno per il quale ha chiesto lo stato di studente a tempo parziale nel caso in cui la domanda sia presentata oltre i termini indicati al § 3.

7. STUDENTI FUORI CORSO

Lo studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del corso di studio, non abbia acquisito i crediti formativi accademici sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso". Tale qualifica può essere acquisita solo se sono stati maturati



almeno il 50% dei crediti previsti nel proprio piano di studi entro il termine della durata regolare del corso di studi; in caso contrario, lo studente si colloca in decadenza dagli studi.

La permanenza nella condizione di "studente fuori corso" è consentita per un ulteriore periodo massimo pari alla durata normale degli studi. Tale norma non si applica nel caso in cui lo studente abbia assolto tutti i debiti e conseguito tutti i crediti formativi richiesti ad eccezione di quelli previsti per la prova finale.

Lo "studente fuori corso" è tenuto alla presentazione nei termini prescritti della domanda di iscrizione e ai versamenti secondo quanto disciplinato nella sezione "Tasse e contributi accademici".

8. ABBREVIAZIONE DEL CORSO DI STUDI

Lo studente può abbreviare la durata degli studi in ragione delle attività formative svolte nella carriera precedente e riconosciute all'atto dell'immatricolazione. Per la formale ricognizione degli studi pregressi prima dell'iscrizione, si rinvia alla lettura del § 4.3.3.

L'abbreviazione è consentita solo nei corsi di primo livello e la durata complessiva degli studi non può essere inferiore a due anni.

Non è consentita l'abbreviazione nei corsi di secondo livello.

9. TRASFERIMENTI TRA CONSERVATORI O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE

9.1. Trasferimenti in entrata

9.1.1. Criteri generali

In qualunque anno di corso, uno studente proveniente da un'istituzione di formazione superiore può chiedere il trasferimento al Conservatorio di Vicenza, purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto con esito positivo per una disciplina inserita nel proprio piano degli studi. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

I trasferimenti in entrata verso i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello sono consentiti solo in caso di identità di denominazione del corso, nei limiti dei posti disponibili, secondo le griglie curriculari vigenti presso il Conservatorio di Vicenza e previo accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi tramite audizioni che si svolgeranno in concomitanza agli esami di selezione alle cui norme di iscrizione lo studente dovrà attenersi. Prima di presentare la domanda di trasferimento, lo studente è tenuto a verificare le disposizioni vigenti e la compatibilità con la normativa dell'istituto nel quale risulta già immatricolato.

Le tasse eventualmente versate dallo studente presso l'istituzione di provenienza non saranno riconosciute; pertanto, le tasse e il contributo accademico dovranno essere versati per intero presso il Conservatorio di Vicenza (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se già versata per l'anno accademico entrante, nel caso di studenti provenienti da istituzioni con sede nella Regione Veneto).

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento al Conservatorio di Vicenza non potrà fare ritorno all'istituzione di provenienza prima che sia trascorso almeno un anno accademico.



9.1.2. Domanda di valutazione

Prima di inoltrare la domanda di trasferimento, l'interessato può presentare una domanda di ricognizione degli studi e attività pregresse. Si rinvia a quanto già indicato nel § 4.3.3.

9.1.3. Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento per l'anno accademico 2021/2022 deve essere presentata entro i termini indicati al § 3.

Si rinvia alle procedure indicate al § 4.2 per quanto riguarda l'audizione/selezione.

Copia della domanda di trasferimento dovrà essere presentata a cura dell'interessato alla SdS dell'istituzione di provenienza.

9.1.4. Domanda di immatricolazione in seguito al trasferimento

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegati i documenti previsti al § 4.3.

9.2. Trasferimenti in uscita

9.2.1. Criteri generali

Uno studente del Conservatorio di Vicenza può chiedere il trasferimento verso altri Istituti Superiori di Studi Musicali purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto per qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi prescelto. Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale.

Lo studente che intenda trasferirsi in uscita deve essere in regola con il versamento di tasse e contributi relativi agli anni precedenti a quello per il quale si chiede il trasferimento.

Lo studente che intenda trasferirsi è tenuto ad informarsi dei termini e delle modalità praticati dall'istituzione che lo riceverà.

Copia della domanda di trasferimento all'istituzione ricevente dovrà essere inoltrata alla SdS del Conservatorio di Vicenza.

Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento ad un altro istituto non potrà fare ritorno al Conservatorio di Vicenza prima che sia trascorso almeno un anno accademico.

9.2.2. Rimborso di contributi e tasse

In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione, su richiesta dell'interessato è previsto il rimborso dell'eventuale pagamento della prima rata secondo quanto disciplinato nella sezione "Tasse e contributi accademici".

10. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RIATTIVAZIONE E RICONGIUNGIMENTO DELLA CARRIERA

10.1. Sospensione della carriera

10.1.1. Criteri generali

La sospensione della carriera può essere richiesta da uno studente iscritto ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello che, avendone i requisiti per l'accesso, intenda frequentare:

- un master o un corso di diploma accademico di perfezionamento, di durata almeno annuale e fondato sull'accumulo di non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici annui;
- una scuola di specializzazione;



- una scuola o un corso di dottorato di ricerca;
- un corso di studio presso un'accademia militare;
- un corso di studio presso un ateneo italiano o estero.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità sospesa sulla matricola del corso di studio sospeso, mentre ha un'iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che genera la sospensione. La sospensione della carriera consente allo studente di non violare i divieti eventualmente derivanti da una contemporanea doppia iscrizione².

Durante il periodo di sospensione, lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso, mentre può svolgere regolarmente la carriera nel corso di studio causa della sospensione.

Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi.

Il periodo di sospensione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Il periodo di sospensione della carriera sospende i termini di decadenza.

La sospensione della carriera può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera accademica dello studente.

Il periodo di sospensione della carriera può protrarsi limitatamente alla durata del corso di studio causa della sospensione.

10.1.2. Domanda di sospensione della carriera

La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di perfezionare l'iscrizione al corso di studio che causa la sospensione.

La richiesta di sospensione della carriera deve essere presentata attraverso l'apposito modulo disponibile nel sito www.consvi.it e caricata nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Le tasse e contributi eventualmente versati saranno rimborsati secondo quanto disciplinato nella sezione "Tasse e contributi accademici".

10.2. Interruzione della carriera

L'interruzione della carriera può avvenire per:

- l'anno di svolgimento del servizio civile o un richiamo alle armi;
- per le studentesse: per la nascita di ciascun figlio (un anno accademico di interruzione può essere preso durante la gravidanza e fino ai tre anni del bambino);
- gravi infermità prolungate e debitamente certificate;
- per motivi personali.

Durante il periodo di interruzione della carriera, lo studente non ha un'iscrizione attiva all'anno accademico e pertanto non può compiere alcun atto di carriera.

Il periodo di interruzione della carriera non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Il periodo di interruzione della carriera sospende i termini di decadenza.

L'interruzione della carriera può durare fino a tre anni accademici per il primo livello e fino a due anni accademici per il secondo livello e può essere effettuata per più periodi durante la carriera universitaria dello studente.

² Si veda quanto indicato al § 4.1.7.



In assenza di rinnovo iscrizione o di domanda di interruzione degli studi entro i termini previsti al § 3, lo studente si pone in "interruzione di fatto" per un periodo massimo come sopra indicato.

10.3. Domanda di interruzione della carriera

La richiesta di interruzione della carriera deve essere presentata entro i termini indicati al § 3 attraverso l'apposito modulo disponibile nel sito www.consvi.it e caricata nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

La durata è pari all'intero anno accademico, decorso il quale cessano gli effetti oppure potrà essere presentata una nuova domanda.

Le tasse e contributi eventualmente versati saranno rimborsati secondo quanto disciplinato nella sezione "Tasse e contributi accademici".

10.4. Riattivazione della carriera dopo la sospensione

La riattivazione della carriera avverrà una volta conseguito il titolo di studio causa della sospensione o della formale rinuncia all'iscrizione allo stesso, presentando domanda di rinnovo iscrizione al Conservatorio per l'anno corrente o successivo.

10.5. Ricongiunzione della carriera dopo l'interruzione

La ricongiunzione della carriera avviene presentando domanda di rinnovo iscrizione nei termini indicati al § 3.

All'atto della ricongiunzione della carriera, solo se relativa a "interruzione di fatto", lo studente dovrà versare i contributi accademici per le annualità di interruzione, oltre all'iscrizione per l'anno di riattivazione.

11. RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI E DECADENZA DAGLI STUDI

11.1. Rinuncia al proseguimento degli studi

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi comunicandolo per mezzo dell'apposito modulo disponibile nel sito www.consvi.it e caricato nell'area riservata di ciascun studente nel SIA <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

Diversamente, lo studente resterà immatricolato sino alla naturale decadenza dagli studi (vedi § 11.2), pertanto nel frattempo non potrà frequentare a tempo pieno alcun altro corso di studi in alcun'altra istituzione di formazione superiore (vedi § 4.1.7).

La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi, per il rimborso delle tasse e contributi versati, si rinvia alla sezione "Tasse e contributi accademici".

Lo studente che, dopo avere rinunciato, venga riammesso alla prosecuzione della carriera potrà chiedere il riconoscimento di attività formative pregresse secondo quanto disciplinato nel § 4.3.3.

11.2. Decadenza dagli studi

Dopo un periodo di interruzione degli studi superiore a tre anni accademici consecutivi per i corsi di primo livello e di due anni per quelli di secondo livello, lo studente decade dagli studi. Lo studente non potrà più compiere alcun atto di carriera né richiedere la ricongiunzione di carriera.

Si considera altresì decaduto dagli studi lo studente che non acquisisca tutti i crediti, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale, entro tanti anni fuori corso quanti sono gli anni di durata normale



degli studi, escludendo dal calcolo gli anni fruiti a tempo parziale, i periodi di sospensione e di interruzione della carriera.

È altresì dichiarato decaduto lo studente che non abbia acquisito almeno il 50% dei crediti previsti al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello (si rinvia a quanto contenuto al § 7). Lo studente che in seguito intenda riprendere gli studi dovrà sottoporsi nuovamente all'esame di selezione e, nel caso occupi una posizione utile nella graduatoria stilata a seguito della selezione, dovrà chiedere una nuova immatricolazione.

12. FREQUENZA DEI CORSI E PIANO DI STUDI

Si richiamano le seguenti norme generali:

- Lo studente dovrà regolarmente consultare il Calendario delle lezioni presente in www.consvi.it relativamente agli insegnamenti presenti nel proprio piano di studi e a quelli opzionali;
- L'obbligo di frequenza viene assolto con un minimo dell'80% calcolato sul totale delle lezioni erogate annualmente;
- Lo studente può consultare in qualsiasi momento il proprio piano di studi accedendo a <https://siavi.conservatoriodimusica.it>.

13. TASSE E CONTRIBUTI

13.1. Immatricolazione e frequenza

Gli studenti ammessi a frequentare un corso accademico di primo o di secondo livello per ciascun anno accademico di frequenza sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi accademici indicati nel *Regolamento tasse e contributi accademici* che ottempera a quanto richiesto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii., che contiene anche le agevolazioni previste per particolari situazioni. Il Regolamento è disponibile nel sito <https://www.consvi.it/studenti/site/it/tasse/>. Una versione semplificata di consultazione è disponibile alla voce *Vademecum delle tasse*.

13.2. Scadenze per il pagamento di tasse e contributi

Le scadenze a cui attenersi per effettuare il versamento di tasse e contributi sono riportate al § 3 del presente documento.

13.3. Composizione delle tasse e dei contributi

Le tasse e contributi accademici sono così composti:

- a) Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o rinnovo iscrizione;
- b) Tassa governativa di immatricolazione (solo il primo anno) e di iscrizione;
- c) Tassa regionale a favore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Esu);
- d) Contributo accademico annuale.

13.4. Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università

Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

- a) gli studenti che non presentano l'ISEE per l'Università, entro le scadenze indicate al § 3;
- b) gli studenti che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l'Università che risulta non veritiero o mendace;



- c) gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
- d) gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.

13.5. Rateazione e scadenze di pagamento

Il pagamento della prima o unica rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Il pagamento delle tasse e dei contributi può essere rateizzato secondo quanto previsto nel *Regolamento tasse e contributi accademici* e sinteticamente riportato nell'apposito *Vademecum*.

In caso di tardivo pagamento, è dovuta un'indennità di mora secondo quanto indicato nel *Regolamento tasse e contributi accademici*.

13.6. Esoneri da tasse e contributi accademici

Per gli iscritti a qualsiasi corso accademico, sono previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012 i seguenti benefici:

- a) Esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
- b) Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
- c) Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.
- d) Esonero totale da tasse e contributi accademici per il periodo nel quale gli studenti sono stati costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
- e) Esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi accademici per gli studenti che intendano avvalersi della sospensione o interruzione degli studi. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di sospensione o interruzione degli studi, alcun atto di carriera. Dopo un periodo di sospensione o interruzione degli studi, gli studenti possono chiedere gratuitamente la riattivazione o la ricongiunzione della carriera, eccetto nel caso in cui la ricongiunzione sia conseguente ad una "interruzione di fatto" con conseguente obbligo di versamento dei contributi relativi agli anni di interruzione della carriera oltre all'iscrizione per l'anno di riferimento.

13.7. Riduzioni dei contributi accademici

Gli studenti dei Corsi accademici possono, inoltre, fruire delle ulteriori riduzioni per casi particolari e/o per merito nelle misure indicate nel *Regolamento tasse e contributi accademici*.

13.8. Tasse e contributi accademici

L'importo delle tasse e dei contributi accademici è contenuto nel *Regolamento tasse e contributi accademici* e sinteticamente riportato nell'apposito *Vademecum delle tasse*.



Lo studente che presenta domanda di borsa di studio ESU (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta nel caso in cui risulti non idoneo. In questo caso, lo studente sarà tenuto a versare la prima rata del contributo accademico, non aumentato del diritto di mora, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ESU.

Lo studente che presenta contestualmente rinnovo di iscrizione e domanda di trasferimento in uscita è esentato dal pagamento della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento.

In caso di presentazione di domanda di trasferimento successiva alla domanda di iscrizione, o in caso di rinuncia agli studi entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni, su richiesta dell'interessato è previsto il rimborso dell'eventuale pagamento della prima rata del contributo accademico decurtato di €150,00 per diritti di segreteria. Trascorso tale termine, decade ogni diritto di rimborso.

Si ricorda che il modello ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l'Università) dovrà essere prodotto entro le scadenze indicate al § 3 contestualmente alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione. Non sono ammesse deroghe poiché il modello è essenziale per la determinazione degli importi dovuti.

Per l'immatricolazione di studenti extra-comunitari, la dichiarazione ISEE parificata non sarà accettata e sarà tenuta in considerazione solo per l'erogazione di borse di studio e contribuzioni.

Lo studente che intenda immatricolarsi, ma che a seguito di una precedente immatricolazione abbia ancora delle situazioni debitorie pregresse, potrà procedere ad una nuova immatricolazione solo dopo aver saldato i debiti pregressi, salvo una diversa valutazione in relazione alla situazione economica/sociale dello studente interessato ai fini di una eventuale rateizzazione del dovuto.

13.9. Studenti diplomandi

Gli studenti diplomandi, vale a dire coloro che abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e abbiano presentato domanda per sostenere la prova finale entro la terza sessione, non devono iscriversi per l'anno accademico 2021/2022.

Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la terza sessione, gli studenti diplomandi che si trovino nella suddetta situazione saranno tenuti a rinnovare la domanda di iscrizione all'anno accademico 2021/2022 entro il 28 febbraio 2022 e a versare le tasse e i contributi non aumentati del diritto di mora.

Sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a versare le tasse e i contributi previsti entro i termini indicati al § 3 gli studenti diplomandi che intendano usufruire di servizi quali la mobilità internazionale e la collaborazione a tempo parziale.

13.10. Conseguenze della condizione di morosità

Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse e contributi non può:

- essere regolarmente ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;
- essere regolarmente iscritto all'anno successivo di corso;
- essere ammesso all'esame finale;
- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio;
- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore.
- chiedere una nuova immatricolazione (una eventuale nuova immatricolazione sarà condizionata al pagamento delle posizioni debitorie pregresse, salvo una diversa valutazione in relazione alla situazione economica/sociale dello studente interessato ai fini di una eventuale rateizzazione del dovuto).



13.11. Enti preposti ai controlli

Le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte dallo studente sono soggette a controllo presso gli enti e le competenti amministrazioni dello Stato (Regioni, uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, della Polizia Tributaria, Uffici Catastali, Comuni, Enti Previdenziali e altri soggetti idonei).

In particolare, sulle dichiarazioni di natura economico-patrimoniale familiare rese dallo studente ai fini dell'ottenimento di benefici per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, non destinati alla generalità degli studenti, questa amministrazione attiva un servizio con procedure di controllo sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali.

Inoltre, il Conservatorio di Vicenza, in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche attraverso lo scambio di dati con sistemi automatizzati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, controlla la veridicità delle dichiarazioni di natura economico-patrimoniale familiare rese dallo studente ai fini della determinazione della fascia contributiva.

14. BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

14.1. Borse di studio

Il Conservatorio di Vicenza può erogare assegni e borse di studio e attivare altre forme di sostegno economico allo studio, comprese le collaborazioni a tempo parziale degli studenti.

14.2. Collaborazioni a tempo parziale

Il Conservatorio di Vicenza può attivare contratti di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli studenti.

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività fino a un massimo di 200 ore per un corrispettivo massimo di Euro 3.500,00 che, di norma, dovrà essere completata entro l'anno accademico di iscrizione in corso.

Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell'attività degli studenti.

La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti utili alla carriera dello studente.

Il compenso, esente da imposte, può variare secondo la tipologia di collaborazione ed è disciplinato dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 11 e ss.mm.ii.. Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell'attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate ed eventualmente ridotto in quota proporzionale se svolto in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto. L'accesso a tali forme di collaborazione è disciplinato dal *Regolamento delle attività di collaborazione degli studenti* e da appositi bandi predisposti per la formazione di graduatorie.

A tali collaborazioni possono accedere gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo livello presso il Conservatorio di Musica di Vicenza in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore.